

## **Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE**

### **Art. 1 - Scopo**

- 1.1 Il Fondo di Solidarietà (di seguito anche solo il “Fondo”) ha lo scopo esclusivo di attuare forme di solidarietà sociale di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli Autori Associati alla SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell’età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- 1.2 Il Fondo non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente Regolamento e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la destinazione ad attività diverse o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nel rispetto del presente Regolamento. È in ogni caso esclusa qualunque prestazione a carattere previdenziale.
- 1.3 Il Fondo ha durata illimitata e la dotazione e le entrate del Fondo, come disciplinate dal presente Regolamento, non possono essere distratte dal fine al quale sono destinate.

### **Art. 2 - Destinatari**

- 2.1 Possono beneficiare delle forme di solidarietà disciplinate dal presente Regolamento esclusivamente gli Associati Autori o comunque i soggetti indicati agli articoli 6 e 7.

### **Art. 3 - Amministrazione e contabilità separata**

- 3.1 Il Fondo è gestito secondo le norme del presente Regolamento, con contabilità separata.
- 3.2 Il Fondo è amministrato dal Consiglio di gestione della SIAE, che provvede tra l’altro: (A) alla tenuta della contabilità separata del Fondo; (B) alla raccolta e al vaglio delle istanze volte a ottenere le prestazioni del Fondo; (C) alle decisioni in merito a tali istanze; (D) alla erogazione delle prestazioni; (E) agli adempimenti fiscali e civilistici.
- 3.3 Il Consiglio di gestione può delegare in tutto o in parte le attività di cui alle lett. (A), (B), (D) ed (E) dell’art. 3.2 che precede al Direttore Generale della S.I.A.E.
- 3.4 Il rendiconto annuale della gestione del Fondo fa parte del bilancio della SIAE e ne costituisce allegato.
- 3.5 Le spese di funzionamento del Fondo sono imputate nel rendiconto annuale della gestione del Fondo.

---

3.6 La verifica delle scritture concernenti la contabilità separata del Fondo e la revisione contabile del rendiconto sono affidate alla Società incaricata della revisione del bilancio SIAE.

#### **Art. 4 - Dotazione iniziale ed entrate**

4.1 La dotazione iniziale del Fondo è rappresentata dalle riserve accantonate a favore del Fondo di Solidarietà alla data del 31.12.2010 come risultanti dal bilancio di esercizio della SIAE. La dotazione iniziale è incrementata dalle somme eventualmente non erogate dal Fondo in conformità del presente Regolamento nel corso di un qualunque esercizio.

4.2 Le entrate del Fondo sono costituite da: (A) i redditi della dotazione; (B) le contribuzioni della SIAE erogate a norma dell'articolo 31 dello Statuto; (C) i contributi volontari di privati o di istituzioni; (D) i redditi della dotazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera (A).

#### **Art. 5 - Impiego della dotazione**

5.1 La dotazione e le entrate del Fondo devono essere investite con un profilo di rischio compatibile con l'esigenza di preservarne il valore reale.

5.2 I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti indicati nel bilancio di previsione e gli investimenti devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari. Per quanto possibile, i rendimenti ottenuti dal Fondo dovranno risultare non inferiori al tasso "Euribor 360 a 3 mesi" tempo per tempo vigente.

5.3 Tutte le risorse del Fondo possono essere depositate, sulla base di apposita convenzione, presso una banca depositaria. A tale banca depositaria, sempre sulla base di apposita convenzione e fermo quanto previsto dai precedenti punti 5.1 e 5.2, può essere altresì assegnata la gestione finanziaria delle risorse depositate.

#### **Art. 6 - Forme di solidarietà**

6.1 Il Fondo può erogare esclusivamente le seguenti forme di solidarietà:

6.1.1 un contributo periodico (di seguito anche solo il "Contributo Periodico") agli Associati Autori che posseggano i requisiti di cui all'articolo 7.1;

6.1.2 una provvidenza aggiuntiva (di seguito anche solo il "Contributo Aggiuntivo") agli Associati Autori che posseggano i requisiti di cui all'articolo 7.2;

6.1.3 un sussidio (di seguito anche solo il "Sussidio") agli enti di cui all'articolo 7.3;

---

6.1.4 una provvidenza in forma di borsa di studio (di seguito anche solo “Borsa di Studio”) ai giovani Associati Autori di cui all’articolo 7.4;

6.1.5 una provvidenza straordinaria (di seguito anche solo il “Contributo Straordinario”) agli Associati Autori di cui all’articolo 7.5.

6.2 Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Fondo (tenendo conto delle previsioni di lungo periodo attraverso, ove necessario, piani attuariali da predisporre con appropriata periodicità) e altresì al fine di preservare il valore reale della dotazione del Fondo stesso, le diverse forme di solidarietà appartenenti alle classi di cui al precedente punto 6.1 sono erogate dal Fondo nel rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi:

6.2.1 il limite massimo complessivo annuale erogabile dal Fondo (di seguito anche solo “Limite Massimo Complessivo Annuale”) è dato dal rendimento annuale netto della dotazione (come maggiorata dalle eventuali entrate) ottenuto nell’anno precedente. Il tutto in base alla seguente equazione:

$$LM = F(n) - F(n-1)$$

dove: LM è Limite Massimo Complessivo Annuale;  $F(n-1)$  l’ammontare del fondo il 1° gennaio dell’anno  $n-1$ ;  $F(n)$  l’ammontare del fondo il 31 dicembre dell’anno  $n-1$  (al lordo di tutti i movimenti attivi e passivi di competenza dell’anno, ivi incluse le spese di funzionamento).

6.2.2 la suddivisione del Limite Massimo Complessivo Annuale tra le diverse forme di solidarietà avviene con il grado vincolante di preferenza che segue:

(A) l’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Contributi Periodici ha prevalenza rispetto all’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Contributi Aggiuntivi, alla classe dei Sussidi, alla classe delle Borse di Studio ed alla classe dei Contributi Straordinari; resta inteso che l’erogazione dei Contributi Periodici avviene sempre nei limiti del Limite Massimo Complessivo Annuale, di guisa che, ove il Limite Massimo Complessivo Annuale di un dato anno solare non sia sufficiente a coprire le provvidenze da erogare in quello stesso anno, queste si ridurranno proporzionalmente in modo che in ogni caso risulti rispettato il Limite Massimo Complessivo Annuale;

(B) l’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Contributi Aggiuntivi ha prevalenza rispetto all’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Sussidi, delle Borse di Studio e dei Contributi Straordinari; per l’effetto, l’erogazione dei Contributi Aggiuntivi è possibile solo per la misura (residua) disponibile una volta dedotto dal Limite Massimo Complessivo Annuale il valore dei Contributi Periodici da erogare;

(C) l’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Sussidi ha prevalenza rispetto all’erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe delle Borse di Studio e dei Contributi Straordinari; per l’effetto, l’erogazione dei Sussidi è possibile solo per la misura (residua)

---

disponibile una volta dedotto dal Limite Massimo Complessivo Annuale il valore dei Contributi Periodici e dei Contributi Aggiuntivi da erogare;

- (D) l'erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe delle Borse di Studio ha prevalenza rispetto all'erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Contributi Straordinari; per l'effetto, l'erogazione delle Borse di Studio è possibile solo per la misura (residua) disponibile una volta dedotto dal Limite Massimo Complessivo Annuale il valore dei Contributi Periodici, dei Contributi Aggiuntivi e dei Sussidi da erogare;
- (E) l'erogazione delle provvidenze appartenenti alla classe dei Contributi Straordinari è l'ultima classe ad essere erogata; per l'effetto, l'erogazione dei Contributi Straordinari è possibile solo per la misura (residua) disponibile una volta dedotto dal Limite Massimo Complessivo Annuale il valore dei Contributi Periodici, dei Contributi Aggiuntivi, dei Sussidi e delle Borse di Studio da erogare;

6.2.3 ciascun Contributo Periodico: (i) è strettamente personale e non reversibile, né cedibile a favore di alcuno; (ii) è triennale e può essere rinnovato per un massimo di quattro volte; (iii) non può superare, per ciascun beneficiario, l'importo annuale di euro 4.200,00; (iv) è cumulabile con il Contributo Aggiuntivo;

6.2.4 ciascun Contributo Aggiuntivo: (i) è strettamente personale e non reversibile né cedibile a favore di alcuno; (ii) può essere erogato al medesimo beneficiario una sola volta; (iii) non può superare, per ciascun beneficiario, l'importo di euro 4.500,00; (iv) è cumulabile con il Contributo Periodico;

6.2.5 ciascun Sussidio: (i) non è cedibile a favore di alcuno; (ii) non può essere assegnato annualmente a più di cinque enti beneficiari; (iii) non può superare, per ciascun beneficiario, l'importo di euro 14.400,00;

6.2.6 ciascuna Borsa di Studio: (i) è strettamente personale e non reversibile né cedibile a favore di alcuno; (ii) non può essere assegnata annualmente a più di cinque beneficiari; (iii) può essere erogata al medesimo beneficiario una sola volta; (iv) non può superare, per ciascun beneficiario, l'importo di euro 7.200,00; (v) è assegnata anche su proposta (non vincolante) di una o più Commissioni di Sezione;

in deroga a quanto previsto dal punto (i) del presente art. 6.2.6, una o più Borse di Studio possono essere richieste da enti o istituzioni pubbliche o private aventi scopo didattico (Conservatori, Università, Scuole, enti o istituzioni pubblici o privati che risultino stabilmente impegnati nello studio, diffusione e formazione della cultura autorale e della creatività artistica); in tal caso, entro 60 giorni dall'assegnazione, gli enti suddetti devono comunicare, a pena di decadenza, i nominativi (aventi i requisiti di cui all'art. 7.4) dei beneficiari effettivi delle Borse di Studio con la relativa domanda sottoscritta;

---

6.2.7 ciascun Contributo Straordinario: (i) è strettamente personale e non reversibile né cedibile a favore di alcuno; (ii) non può essere assegnato annualmente a più di dieci beneficiari; (iii) può essere erogato al medesimo beneficiario una sola volta; (iv) non può superare, per ciascun beneficiario, l'importo di euro 10.800,00; (v) non è cumulabile con il Contributo Periodico o con il Contributo Aggiuntivo; (vi) è assegnato anche su proposta (non vincolante) di una o più Commissioni di Sezione.

### **Art. 7 - Requisiti di accesso alle forme di solidarietà**

7.1 Il Fondo può riconoscere il Contributo Periodico agli Associati Autori che:

7.1.1 abbiano età superiore ai 65 anni;

7.1.2 abbiano almeno 30 anni di iscrizione alla SIAE;

7.1.3 siano risultati: (i) nell'ultimo triennio solare precedente all'anno in cui abbia luogo l'erogazione, titolari di redditi diversi da quelli per diritti d'autore per un importo annuo medio non superiore a euro 11.600 lordi (salvo che detti redditi, aumentati della media annuale dei proventi per diritti di autore percepiti nel medesimo triennio, non superino la somma di euro 17.400,00); e inoltre (ii) abbiano percepito negli ultimi trenta anni per almeno dieci anni anche non consecutivi, redditi per diritti d'autore non inferiori a un importo medio annuo di euro 2.400,00.

7.2 Il Fondo può riconoscere il Contributo Aggiuntivo agli Associati Autori che siano in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1 che precede e che, inoltre:

7.2.1 abbiano percepito per almeno cinque anni, anche non consecutivi, un reddito medio annuo per diritto d'autore non inferiore a euro 10.000; ovvero

7.2.2 siano riconosciuti invalidi (invalidità civile) al 100% ovvero possano dimostrare una invalidità anche inferiore ma invalidante (perdita rilevante di capacità lavorativa) rispetto all'attività autorale.

7.3 Il Fondo può riconoscere il Sussidio alla Cassa Nazionale di Assistenza Compositori Autori e Librettisti di Musica Popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970 n. 888 ovvero a favore di altre casse, enti o istituzioni che abbiano caratteristiche e finalità assimilabili o comunque che risultino stabilmente impegnate nello studio, diffusione e formazione della cultura autorale e della creatività artistica.

7.4 Il Fondo può riconoscere le Borse di Studio a giovani Associati Autori che:

7.4.1 abbiano una età non superiore a 35 anni;

7.4.2 risultino meritevoli in relazione a iniziative o attività autorali;

---

7.4.3 siano in possesso del requisito di cui al punto (i) dell'articolo 7.1.3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6.2.6, 2° comma.

7.5 Il Fondo può riconoscere il Contributo Straordinario agli Associati Autori che:

7.5.1 siano in possesso dei requisiti previsti dai punti 7.1.1 e 7.1.2; e

7.5.2 pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1.3, si siano distinti per specifici e notori meriti autorali.

7.6 Con delibera del Consiglio di gestione possono periodicamente essere ridefiniti i requisiti reddituali previsti dall'articolo 7.1.3, al fine esclusivo di adeguarli al valore effettivo della moneta.

### **Art. 8 - Modalità e limiti di attribuzione**

8.1 Le prestazioni del Fondo vengono corrisposte su domanda degli interessati, fermi i criteri e limiti previsti dal presente Regolamento ed altresì fermo quanto previsto dal successivo articolo 8.3.

8.2 Sul sito della SIAE sono pubblicati i requisiti di accesso alle prestazioni del Fondo e le modalità di presentazione delle domande. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno e il calcolo dei contributi da assegnare (e le relative quantificazioni nei limiti dei criteri di cui al presente Regolamento) avverranno entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

8.3 Resta fermo che:

(a) l'assegnazione del beneficio di una qualunque provvidenza attribuisce al beneficiario il relativo diritto nei limiti delle disponibilità del Fondo, conformemente ai principi indicati all'articolo 6.2;

(b) è sempre fatta salva la possibilità per il Fondo di non assegnare, per uno o più anni, neppure in parte l'importo di cui al Limite Massimo Complessivo Annuale, essendo pertanto facoltà del Fondo di assegnare contributi per un importo inferiore rispetto a tale limite ovvero di non provvedere ad alcuna assegnazione. In tal caso (di mancata assegnazione in tutto o parte del Limite Massimo Complessivo Annuale), l'importo (rientrante nel Limite Massimo Complessivo Annuale) non assegnato in forme di solidarietà è regolato dall'art. 4.1 ovvero può essere distribuito, su conforme delibera del Consiglio di sorveglianza, tra gli Associati Autori in proporzione alla media di reddito autorale degli ultimi cinque anni precedenti la distribuzione.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9.2 Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione in materia di solidarietà che non sia contenuta nello Statuto della SIAE, nonché ogni altra differente disposizione del Regolamento previgente per effetto del quale, dal 1° gennaio 2012, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni approvate con delibera commissariale n. 158 del 1994, le disposizioni di cui alle deliberazioni nn. 16, 17 e 55 del 1995, ogni altra disposizione o deliberazione in materia di fondo di solidarietà e le prestazioni erogate in forza delle disposizioni come sopra abrogate.